



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5762 del 2012, proposto da Cionini Vittorio, legale rappresentante di Andromeda Informatica S.r.l., rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso se medesimo e, pertanto, ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli;

contro

il Comune di Mondragone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego emesso dal Dirigente Affari Generali del Comune di Mondragone in data 03/12/2012 prot. n. 13/AA.GG. e comunicato in data 03/12/2012 e il conseguente accertamento del diritto di accesso ai documenti di cui all'istanza presentata in data 26/10/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, precedente affidataria dei servizi informatici del Comune di Mondragone, impugna la nota dell'ente prot. n. 13/AA.GG. del 03.12.2012, a mezzo della quale è stato comunicato il respingimento della sua domanda di accesso agli atti del 26.10.2012, motivata con il difetto di legittimazione attiva e di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata di cui sarebbe titolare.

La ricorrente espone, in punto di fatto, di ritenere con ragionevole certezza che gli atti richiesti con l'istanza di accesso e pubblicati all'Albo pretorio avrebbero attinenza al servizio di informatica aggiudicato dal Comune ad altra società.

Il Comune di Mondragone non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell'art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.

1.2. Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di Mondragone.

1.3. La Legge n. 148/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 ha apportato significative modifiche (in vigore dal 01 gennaio

2012) alla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 avente ad oggetto le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.

Il legislatore ha inserito come strumento alternativo alla notifica a mezzo del servizio postale quello tramite posta elettronica certificata sempre a condizione che sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine a norma dell'art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi.

Il procedimento per la notifica a mezzo P.E.C. è quello previsto dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53. Il citato articolo prevede che l'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico (che può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer), il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7. Ogni notificazione è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

1.4. Nel caso di specie non risulta specificato nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53. Da qui un primo profilo di inammissibilità del ricorso per irritualità della notifica.

2. Inoltre, l'art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT), contenute nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 consente agli avvocati, autorizzati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, di eseguire le notifiche tramite PEC.

L'art. 18 precisa che la notifica si effettua "anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo"; a tal fine l'avvocato "trasmette copia

informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale". L'avvocato quindi appone la sua firma digitale e procede alla notifica tramite PEC, certificando nella relata di spedire una copia conforme.

2.2. La questione che si pone è cosa l'avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della notifica e la conformità dell'atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio.

L'art. 18 sopra citato prevede che la notifica si intende perfezionata con la c.d. ricevuta breve di avvenuta consegna. Attenendosi alla lettera di questa disposizione, sarebbe sufficiente per l'avvocato notificante produrre in giudizio la P.E.C. con tale ricevuta breve; tuttavia questo tipo di ricevuta non restituisce l'intero allegato (cioè l'intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la P.E.C. all'atto notificato. Si rileva infatti che l'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all'originale informatico "in tutte le sue componenti".

2.3. Si ritiene, pertanto, che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell'atto sia andata a buon fine e che l'atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall'avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto.

E' inoltre necessario che l'avvocato produca la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione.

2.4. Nel caso di specie, come si è detto, il ricorso è proposto dall'amministratore delegato della società indicata in epigrafe che non risulta iscritto all'albo degli

avvocati e come tale destinatario delle norme di favore per le notificazioni sopra richiamate.

Peraltro, sono state depositate unicamente la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C., senza che da quest'ultima si possa evincere quale sia il documento consegnato e se esso costituisca la copia informatica del ricorso depositato.

3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la irritualità della notifica del ricorso al Comune intimato.

4. Nulla si dispone sulle spese in assenza di costituzione dell'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)